

## Relazione tecnico-finanziaria

**sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 156 del 3 marzo 2020: "Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro".**

### Art. 1 (Istituzione)

L'articolo prevede la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro a decorrere dalla data stabilita all'articolo 5, comma 1.

**Invarianza** la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri per la Regione.

### Art. 2 (Partecipazione e decentramento)

L'articolo assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione per incorporazione, mediante la previsione dell'istituzione del Municipio nel Comune incorporato. La prescrizione dell'obbligo di garantire la partecipazione e il decentramento è posta a carico del Comune incorporante.

**Invarianza** la norma ha natura ordinamentale.

### Art. 3 (Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)

L'articolo 3 disciplina la successione del Comune incorporante nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti.

**Invarianza** la disposizione è finanziariamente neutra.

### Art. 4 (Benefici per il comune incorporante)

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il Comune incorporante in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

**Invarianza** prevedendo la disposizione un riconoscimento di priorità, non introduce nuovi oneri, ma recepisce le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 46/2013.

### Art. 5 (Norme transitorie e finali)

L'articolo 5 stabilisce la data della fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro e detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa.

**Invarianza** la norma ha efficacia ordinamentale per cui non presenta riflessi finanziari.

Art. 6  
(Invarianza finanziaria)

L'articolo 6 attesta l'invarianza della legge in termini di neutralità finanziaria, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 31/2001, in quanto le disposizioni in essa contenute hanno solo natura ordinamentale.

Art. 7  
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 7 contiene la dichiarazione d'urgenza.